


Statuto

TITOLO I° Costituzione - Scopi - Associazioni aderenti

ART. 1 COSTITUZIONE E' costituita in ambito nazionale, con durata a tempo indeterminato, l'ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI CASE (APPC) con sede legale in Genova, Piazza Verdi 4/1, che opera su tutto territorio dello Stato tramite le sedi territoriali. Ha la Presidenza Nazionale e la Segreteria Nazionale in Genova e Roma. **Il marchio dell'Associazione è** 

ART. 2 SCOPI E FUNZIONI L'Associazione è autonoma, libera e indipendente, democratica, apartitica e non ha fini di lucro.

Ha lo scopo di tutelare e rappresentare in ogni sede, italiana ed europea, ed a qualsiasi livello gli interessi economici, patrimoniali e morali dei proprietari immobiliari e delle proprietà condominiali. A tal fine istituisce speciali servizi per l'assistenza e la consulenza a favore dei soci nonché corsi di formazione inerenti le competenze sulla casa e i beni immobili.

Promuove altresì, anche in collaborazione con altre associazioni o gruppi iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei piccoli proprietari. Organizza e incentiva le attività di studio e di ricerca di carattere giuridico, tecnico, scientifico e statistico inerente i problemi della conservazione e dello sviluppo della proprietà immobiliare e della gestione del territorio. Svolge opera di comunicazione, propaganda ed informazione degli scopi sociali mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazioni ed altre idonee iniziative. Partecipa, nelle forme più opportune, ad organismi sindacali, culturali e professionali che si prefiggano finalità analoghe a livello nazionale e internazionale. Svolge ogni altra attività ed assume ogni iniziativa che sia corrispondente agli interessi ed alle aspirazioni della categoria rappresentata, nell'ambito dei principi e delle norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 3 SEDI TERRITORIALI

Le Sedi territoriali devono operare nel rispetto del dettato del presente statuto dotandosi degli organi dallo stesso previsti, regolando la loro attività e il loro funzionamento secondo quanto stabilito dal primo comma dell'ART. 2.

Ogni Sede territoriale mantiene la sua autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale. Deve compilare ogni anno, entro il 31 marzo, il rendiconto consuntivo finanziario unitamente ad una relazione delle attività promosse, e può essere inviato al Consiglio Direttivo Nazionale.

L'utilizzo del marchio APPC  da parte delle sedi territoriali può avvenire solo su concessione della Presidenza Nazionale, che ne è titolare, e

dalla stessa può in qualsiasi momento essere revocato, previa delibera del Comitato Esecutivo Nazionale.

ART. 4 ISTITUZIONE DELLE SEDI TERRITORIALI

L'istituzione delle sedi territoriali deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. Contro la mancata accettazione può essere proposto ricorso all'Assemblea Nazionale, che decide in via definitiva. Il Consiglio Direttivo è pure competente a deliberare a **maggioranza dei membri** l'esclusione di una sede territoriale nel caso in cui venga accertato un comportamento ed una attività in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento di Attuazione.

Contro la delibera di esclusione la sede, oggetto del provvedimento, può ricorrere **entro 10 giorni** all'Assemblea Nazionale che decide in via definitiva **entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso**.

Il Consiglio Direttivo può decidere il Commissariamento della sede territoriale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

TITOLO II° Organi e cariche dell'APPC

ART. 5 ORGANI NAZIONALI Sono organi nazionali dell'APPC: a) l'Assemblea Nazionale dei Soci; b) il Consiglio Direttivo Nazionale; c) il Comitato Esecutivo Nazionale; d) il Presidente Nazionale; e) il Segretario Generale Nazionale, f) i tre Vicepresidenti Nazionali, g) i quattro Vicesegretari Nazionali, h) il Collegio dei Revisori dei Conti; i) il Collegio dei Probiviri

ART. 6 ASSEMBLEA L'Assemblea è costituita dai soci ordinari regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento dei contributi associativi e per i quali non sia intervenuto provvedimento di sospensione a seguito di procedura disciplinare. Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altri soci, con il limite di due deleghe per persona. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria ed è convocata con avviso esposto nella sede della Presidenza Nazionale o attraverso comunicazione per posta elettronica inviata alle singole sedi territoriali.

L'assemblea ordinaria

- a) Determina i programmi generali e le linee guida dell'attività associativa;
- b) Esprime pareri e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'Associazione e la realizzazione degli scopi sociali;
- c) Approva il bilancio preventivo e il rendiconto dell'associazione;
- d) Elegge ogni 4 anni il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori;
- e) Su proposta del consiglio direttivo determina l'ammontare della quota dei contributi ordinari annuali che dovranno essere corrisposti da ogni

sede territoriale secondo i criteri dallo stesso consiglio determinati, nonché delle eventuali contribuzioni straordinarie.

L'assemblea straordinaria

- a) Delibera sulle modifiche dello statuto
- b) Delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'associazione nonché sulla destinazione finale dei beni sociali.

L'assemblea ordinaria è convocata su iniziativa del Presidente Nazionale ogni 4 anni entro il 30 aprile per l'adempimento dei compiti sopra enunciati. Quella straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta motivata al C.D. un numero di soci non inferiore a trenta.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri determinato dal Presidente. In ogni caso dovrà essere presente almeno un rappresentante per sede territoriale, in regola con la contribuzione di cui all'art. 17 sub a. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, i vice presidenti in numero massimo di tre, il segretario generale nazionale, i vice segretari nazionali in numero massimo di quattro, che compongono il Comitato esecutivo nazionale.

Il Consiglio Direttivo esegue le finalità e gli adempimenti del presente statuto e promuove l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea. Per tali fini autorizza le spese di straordinaria amministrazione. Delibera sulle convocazioni dell'assemblea, sul bilancio preventivo e sul rendiconto dell'Associazione. Propone al collegio dei probiviri l'esame dei casi di loro competenza. Propone all'Assemblea l'ammontare della quota dei contributi ordinari annuali che dovranno essere corrisposti da ogni sede territoriale secondo i criteri dallo stesso consiglio determinati, nonché delle eventuali contribuzioni straordinarie. Sottopone all'approvazione dell'assemblea le proposte di modifica dello Statuto nonché di scioglimento e liquidazione dell'associazione. Affida incarichi speciali, sempre rientranti nelle finalità statutarie, a propri membri o a soci, con o senza compenso.

E' facoltà del consiglio direttivo nominare presidente onorario dell'associazione colui che si sia distinto per particolari meriti. Il presidente onorario potrà partecipare ai lavori degli organi dell'associazione con voto consultivo. La carica non avrà scadenza

ART. 8 COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE E' composto dal presidente, dal

segretario generale nazionale, dai vice presidenti e dai vice segretari nazionali. Attua le iniziative promosse dal Consiglio direttivo e le deliberazioni dell'assemblea. Gestisce l'ordinaria amministrazione dell'associazione deliberando a maggioranza le spese relative ad ogni iniziativa e i compensi e/o i rimborsi spese di ogni incarico. A tal fine utilizza la disponibilità di cassa fino alla misura massima dell'80% delle entrate dell'anno. Compie gli atti di straordinaria amministrazione nei limiti di spesa fissati dal consiglio direttivo. Si riunisce almeno una volta a semestre su convocazione del Presidente o del Segretario generale nazionale.

Decide sulle deleghe permanenti ai Vice Presidenti, secondo le indicazioni del Presidente Nazionale.

Nomina il Direttore dell'organo di stampa, Piccola Proprietà, su indicazione del Presidente Nazionale e del Segretario Generale Nazionale.

ART. 9 PRESIDENTE NAZIONALE Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza sindacale e legale dell'APPC Nazionale di fronte ai terzi ed è il garante della fedele osservanza delle norme statutarie.

Predisporre le relazioni politiche e programmatiche generali da presentare agli organi collegiali nazionali.

Firma e controfirma gli atti e le dichiarazioni ufficiali. Coordina e dirige l'attività del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, delegando provvisoriamente proprie competenze ai Vice Presidenti e proponendo al consiglio direttivo loro deleghe specifiche permanenti, che può revocare in ogni tempo.

Convoca e presiede le riunioni di tutti gli organi collegiali previsti dal presente Statuto, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

In caso di grave impedimento e di urgenza operativa le funzioni del Presidente saranno temporaneamente esercitate dal Presidente Vicario, di concerto con il Comitato esecutivo.

E' facoltà dell'Assemblea nominare un Presidente Onorario tra i soci che si siano distinti, nel corso degli anni, per attaccamento all'Associazione.

ART. 10 SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE Il Segretario Generale Nazionale cura l'immagine dell'associazione e dà attuazione agli indirizzi del presidente e del consiglio direttivo, provvede all'organizzazione interna dell'associazione e al coordinamento delle attività. Cura i rapporti con le forze politiche, sociali e le altre associazioni di categoria, coordinandosi con il

vicepresidente nazionale con delega ai rapporti istituzionali. Provvede ai pagamenti dovuti ai dirigenti nazionali, ai dipendenti ed a terzi sulla base di regolare documentazione.

ART.11 In particolare, il Segretario Generale Nazionale coordina tutta l'attività organizzativa dell'associazione di concerto con gli organi statutari, indica le linee guida programmatico-operative ai vice segretari nazionali, attribuendo le competenze per aree territoriali, detiene la contabilità. Cura la riscossione dei contributi dovuti al Nazionale dalle sedi territoriali. Predispose annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché relazioni periodiche sulla situazione economica e finanziaria dell'associazione, curando il reperimento delle risorse economiche.

ART. 12 VICEPRESIDENTE CON FUNZIONI VICARIE NELL'ESERCIZIO DELLA DELEGA AI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LE FORZE POLITICHE. Il Vicepresidente Nazionale con funzioni vicarie è portavoce delle linee programmatiche stabilite dal consiglio direttivo e tiene i contatti con il parlamento, con le istituzioni e le associazioni sindacali, culturali e professionali a livello nazionale internazionale, se delegato rappresenta l'associazione nelle sedi istituzionali.

ART. 13 I VICE SEGRETARI NAZIONALI. I Vice-segretari Nazionali, ai quali possono essere attribuite competenze per aree territoriali, hanno il compito di coordinare le varie sedi periferiche e di istare presso il comitato esecutivo per il loro commissariamento o scioglimento.

Il Segretario Generale Nazionale, di concerto con i Vice-segretari Nazionali, nomina i Coordinatori Regionali, il responsabile ed il coordinatore del centro studi nazionale, i responsabili delle commissioni nazionali: legale, fiscale, tecnica, per il risparmio energetico ed ogni altra commissione che il comitato esecutivo ritenga di dovere istituire.

ART. 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha il compito di controllare la contabilità ed in genere la regolarità della gestione amministrativa, nonché di verificare, dandone attestazione con apposita relazione, i conti consuntivi ed i bilanci preventivi annuali. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente scelto tra i membri effettivi. I membri del Collegio partecipano di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, è competente a decidere: a) sulle controversie d'ordine sindacale o politico-programmatico che gli vengano

sottoposte dalle singole sedi territoriali; b) sui ricorsi proposti contro le decisioni dei Collegi dei Probiviri delle Sedi territoriali; Il Collegio elegge fra i suoi membri il Presidente, che viene scelto fra i soli membri effettivi.

Il Collegio viene riunito dal suo Presidente entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso, che trasmette alla controparte per le sue controdeduzioni nel termine il più breve possibile. Può convocare davanti a sé i contendenti e decide secondo equità in modo inappellabile entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

ART. 16 ORGANI DELLE SEDI TERRITORIALI. Ogni sede territoriale opera attraverso i seguenti organi:

- 1) L'assemblea degli iscritti della sede territoriale;
- 2) Il consiglio direttivo;
- 3) Il presidente;
- 4) Il vice presidente;
- 5) Il segretario;
- 6) Il revisore dei conti;
- 7) Il collegio dei probiviri.

Gli organi delle singole sedi hanno funzioni, competenze e durata in carica uguale a quelle previste nel presente statuto per i corrispondenti organi nazionali.

Vedi statuto vigente

TITOLO III° Proventi - Patrimonio - Bilancio

ART. 17 PROVENTI I proventi dell'APPC sono costituiti da: a) contributi ordinari annuali corrisposti obbligatoriamente dalle sedi territoriali secondo criteri deliberati dal Consiglio Direttivo; b) contributi straordinari corrisposti volontariamente oppure secondo deliberazioni adottate o comunque ratificate dalla Assemblea Nazionale, aventi validità nei confronti delle sedi territoriali; **c) entrate derivanti da prestazioni di servizi specifici; d) sponsorizzazioni da soggetti esterni che condividono le finalità associative.**

ART. 18 PATRIMONIO Il Patrimonio dell'APPC è formato dagli avanzi numerari di gestione e dai beni mobili a qualsiasi titolo acquistati.

ART. 19 ESERCIZI SOCIALI E BILANCI Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno. I rendiconti consuntivi, economico e finanziario, annuali, dovranno essere redatti e sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti. Entro il mese di novembre d'ogni anno dovrà essere presentato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo,

tenendo conto delle necessarie verifiche ed assestamenti. E' fatto espresso divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o d'avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IV° Disposizioni finali

ART. 20 RIFERIMENTO ALLA LEGGE Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali sugli enti non commerciali di tipo associativo.

Genova-Roma li